

N. 01061/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01236/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1236 del 2015, proposto da:

Società Ceie Power S.p.A. in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I., Ceit Impianti Srl - Società con Socio Unico, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Napolitano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Trieste, n. 16;

contro

Pescara Gas S.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Montanino, con domicilio eletto presso Quirino D'Angelo in Roma, Via Paolo Emilio, n. 34;

nei confronti di

Cpl Concordia Soc.Coop., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Enzo Perrettini, Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Principessa Clotilde, n. 2;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA, SEZIONE I, n. 00013/2015, resa tra le parti, concernente affidamento del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del comune di Pescara - ris.danni – mcp.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Pescara Gas Spa e di Cpl Concordia Soc.Coop.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2015 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Salvatore Napolitano, Carlo Montanino, Angelo Clarizia e Enzo Perrettini.

Considerato che nell'odierno gravame non emergono elementi tali per disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado.

Rilevato che nell'esame dei contrapposti interessi appare prevalere quello all'esecuzione del contratto stipulato in data 18 febbraio 2015, anche in ragione del fatto che l'udienza di merito presso questa Sezione risulta già fissata al 9 giugno 2015 e che un'eventuale

pregiudizio *medio tempore* sofferto dall'appellante potrebbe trovare tutela per equivalente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 1236/2015).

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)